

**REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI DELEGATI, DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE
E PER LA REVOCA DEI CONSIGLIERI
di cui agli articoli 16, 19 e 25 dello Statuto del Fondo
Pensione**

Parte I - ELEZIONE DEI DELEGATI

Art. 1 - Elezione dei Delegati in rappresentanza degli iscritti

1. Per l'elezione dei diciotto Delegati in rappresentanza degli iscritti (come definiti dall'art. 1, comma 2, dello Statuto), il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio stesso, provvede:

- a diramare a tutti gli iscritti un avviso nel quale devono essere precisate le date di inizio e di conclusione delle operazioni di voto. L'avviso viene diramato entro il trentesimo giorno seguente la data dell'Assemblea dei Delegati per l'approvazione del Bilancio del Fondo dell'ultimo dei tre esercizi decorrenti dall'insediamento della stessa;
- nello stesso avviso il Presidente inserirà le modalità per la presentazione delle candidature che dovranno pervenire al seggio elettorale centrale di cui al comma 3 entro il termine di 15 giorni dalla diramazione dell'avviso;
- ad informare le parti della fonte istitutiva affinché provvedano agli adempimenti per la costituzione del seggio elettorale centrale e degli eventuali seggi periferici, specificando la loro locazione.

2. Alla votazione per l'elezione dei Delegati di cui al comma 1 sono ammessi di diritto gli iscritti che risultino tali al primo giorno del mese precedente a quello in cui viene diramato l'avviso di cui al comma che precede.

3. Entro i quindici giorni successivi alla diramazione dell'avviso di cui al comma 1, si procede presso la Direzione Generale della Banca all'insediamento del seggio elettorale centrale, costituito da un componente designato dalla Banca e da componenti designati uno da ciascuna struttura aziendale centrale di Organizzazioni Sindacali firmatarie di CCNL; per ciascun designato può essere indicato un sostituto. Il seggio elettorale centrale nomina nel proprio ambito un Presidente ed un Segretario, informandone la presidenza del Fondo Pensione.

4. Il seggio centrale provvede, previa verifica dei requisiti di eleggibilità, a redigere l'elenco delle candidature pervenute entro il termine di cui all'art. 1,

ALLEGATO C

comma 1, che sarà trasmesso con immediatezza ai servizi amministrativi del Fondo, affinché i nominativi (nome e cognome) dei candidati ammessi siano riportati sulle schede elettorali.

Il seggio elettorale centrale stabilisce, inoltre, di volta in volta, le modalità di svolgimento delle operazioni di voto, dandone comunicazione ai seggi periferici ove costituiti.

5. La costituzione dei seggi periferici viene effettuata, di norma, presso le unità produttive della Banca dove siano costituite rappresentanze sindacali aziendali. I seggi sono composti da almeno tre componenti di cui uno designato dalla Banca, ed almeno uno da ciascuna delle strutture sindacali costituite presso l'unità produttiva interessata. Ciascun seggio nomina nel proprio ambito un Presidente ed un Segretario, dandone comunicazione al Presidente del seggio elettorale centrale.

6. Il voto è segreto e va espresso mediante l'indicazione sulla scheda elettorale di un numero massimo di quattro preferenze scelte tra i candidati riportati sulla scheda stessa.

7. Non è ammesso il voto per delega.

8. Il seggio elettorale centrale procede allo scrutinio riassuntivo, verificando anche le operazioni di spoglio dei seggi periferici - ove costituiti - e la validità dei voti espressi, compilando la lista dei nominativi che hanno riportato preferenze e rimette, quindi, tutta la documentazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 2 - Nomina dei delegati in rappresentanza dei datori di lavoro

Entro i quindici giorni successivi alla diramazione dell'avviso di cui al comma 1 dell'art. 1, la Banca comunica al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche in rappresentanza delle altre Aziende associate al Fondo, i nominativi dei diciotto Delegati nominati in rappresentanza dei datori di lavoro.

Art. 3 - Proclamazione dei Delegati

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro i cinque giorni successivi al pervenimento della documentazione di cui al comma 8 dell'art. 1, convoca il Consiglio per la proclamazione:

- dei diciotto Delegati eletti in rappresentanza degli iscritti, secondo il numero delle preferenze ricevute quale risultante dalla lista compilata dal seggio

ALLEGATO C

elettorale centrale; in caso di parità di preferenze viene proclamato eletto chi risulta avere la maggiore anzianità di iscrizione o, a parità di questa, la maggiore età;

- dei diciotto Delegati nominati in rappresentanza dei datori di lavoro, come comunicati dalla Banca ai sensi dell'art.2.

Parte II - ELEZIONE ED INSEDIAMENTO DEI CONSIGLIERI

Art. 4 - Elezione dei Consiglieri in rappresentanza degli iscritti

1. L'elezione dei sei Consiglieri in rappresentanza degli iscritti ha luogo in coincidenza con l'elezione dei Delegati in rappresentanza degli iscritti stessi.

2. Per lo svolgimento delle operazioni elettorali di cui al comma che precede, si seguono le modalità previste nell'articolo 1, con l'eccezione che il numero massimo di preferenze indicabile sulla scheda elettorale è stabilito in sei.

Art. 5 - Nomina dei Consiglieri in rappresentanza dei datori di lavoro

1. La nomina dei sei Consiglieri in rappresentanza dei datori di lavoro ha luogo in coincidenza con la nomina dei Delegati in rappresentanza dei datori di lavoro stessi.

2. Per la nomina di cui al comma che precede, si seguono le modalità previste nell'articolo 2.

Art. 6 - Proclamazione dei Consiglieri ed insediamento del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro i cinque giorni successivi al pervenimento della documentazione di cui al comma 8 dell'art. 1, relativa all'elezione di cui all'art. 4, convoca il Consiglio per la proclamazione:

- dei sei Consiglieri eletti in rappresentanza degli iscritti, secondo il numero delle preferenze ricevute quale risultante dalla lista compilata dal seggio elettorale centrale; in caso di parità di preferenze entra a far parte del Consiglio chi risulta avere la maggiore anzianità di iscrizione o, a parità di questa, la maggiore età;
- dei sei Consiglieri nominati in rappresentanza dei datori di lavoro, come comunicati dalla Banca ai sensi dell'art. 5, comma 2.

2. Ai fini dell'insediamento del Consiglio ricostituito in base alla proclamazione di cui al comma precedente, il Presidente convoca senza indugio il Consiglio stesso per una data ricompresa nei dieci giorni successivi.

Parte III - ELEZIONE ED INSEDIAMENTO DEL COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 7 - Collegio dei Sindaci

1. L'elezione del Collegio dei Sindaci avviene secondo modalità analoghe a quelle stabilite negli articoli 4 e 5 per l'elezione dei Componenti del Consiglio di Amministrazione, con l'eccezione che il numero massimo di preferenze indicabile sulla scheda elettorale e, rispettivamente, il numero dei nominativi nominati in rappresentanza dei datori di lavoro è stabilito in due Sindaci ed un Sindaco supplente.

2. Entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 6, il Consiglio di Amministrazione procede alla proclamazione degli eletti e dà mandato al Presidente di provvedere senza indugio a darne informativa agli interessati, ai fini dell'insediamento del Collegio Sindacale.

Parte IV - REVOCA DEI CONSIGLIERI/SINDACI

Art. 8 - Revoca dei Consiglieri/Sindaci in rappresentanza degli iscritti

1. Per la revoca dei Consiglieri/Sindaci eletti in rappresentanza degli iscritti, si seguono le modalità previste nell'articolo 1, con le seguenti eccezioni:

a) l'avviso nel quale devono essere precisate le date di inizio e di conclusione delle operazioni di voto viene diramato non oltre il trentesimo giorno successivo al pervenimento della relativa proposta alla presidenza del Fondo;

b) la scheda per la votazione conterrà il nominativo di un solo consigliere/sindaco con le sole indicazioni alternative "Favorevole" e "Contrario" anche in caso di revoca multipla o dell'intero organismo;

c) il seggio elettorale centrale procede allo spoglio riassuntivo, rileva il risultato complessivo della votazione e rimette, quindi, tutta la documentazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale entro i cinque giorni successivi al pervenimento della predetta documentazione, convoca il Consiglio per la proclamazione del risultato e le conseguenti delibere.

Art. 9 - Revoca dei Consiglieri/Sindaci in rappresentanza dei datori di lavoro

Per la revoca dei Consiglieri nominati in rappresentanza dei datori di lavoro la Banca, anche in rappresentanza delle altre Aziende associate al Fondo, comunica la decisione assunta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, entro i cinque giorni successivi al pervenimento della comunicazione, convoca il Consiglio per le conseguenti delibere.